



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali*



ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

Regione Campania – Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (C.F. 80011990639) rappresentato dal Direttore Generale Dr. Filippo Diasco, nato il 29 maggio 1958 a Salerno, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Napoli, Via Porzio Centro Direzionale Isola A/6 CAP 80143 - il quale interviene nella stipula del presente atto in forza del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed in virtù della Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 27 settembre 2013

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito anche solo C.R.E.A.), Ente di diritto pubblico (C.F. 97231970589, P.IVA. 08183101008), con sede legale in Roma, Via Po n. 14, rappresentato dal Dr. Riccardo Aldebrandi, nato a Roma il 28/01/1954, nella qualità di Direttore pro tempore del Centro Politiche e Bioeconomia giusta nomina del 01 febbraio 2016 con decreto n. 2 del 13 gennaio 2016 con delega alla firma di cui alla procura notarile n. 2907 serie 1/T del 06 febbraio 2015 e domiciliato per la carica nella sede sopra indicata del C.R.E.A. in Roma.

PREMESSO CHE

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 30 marzo 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 dell'11 Aprile 2016, è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Campania ed il C.R.E.A. a valere fino alla data del 31 dicembre 2023, anno di chiusura del periodo di programmazione 2014/2020;

il Protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il C.R.E.A. è stato sottoscritto: in data 30 maggio 2016 dal C.R.E.A. con n°registro 0024555; in data 13 giugno 2016 dalla Regione Campania con n°registro 03516070632;

il Protocollo d'intesa regola i rapporti di collaborazione tra gli Enti allo scopo di realizzare attività di interesse comune, ai fini istituzionali, in relazione alla politica agricola regionale, nazionale e comunitaria, ai programmi di sviluppo rurale e alle tematiche di particolare rilevanza strategica per l'agricoltura campana;

CONSIDERATO CHE

con decisione n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Campania 2014-2020 -CCI 2014IT06RDRP019- ver. 1.3;

in virtù della decisione n. 8315 del 20 novembre 2015 della Commissione Europea, la Regione Campania è impegnata nell'attuazione degli interventi previsti dal "P.S.R. Campania 2014-2020";

alla Regione Campania è attribuita, tra l'altro, la competenza per la elaborazione delle linee di programmazione e coordinamento delle politiche regionali in materia di sviluppo rurale, i connessi rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea, delle Amministrazioni nazionali e, inoltre, per l'indirizzo ed il coordinamento della ricerca nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, per la promozione dell'innovazione e per il trasferimento dei risultati della ricerca;

il C.R.E.A., istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è Ente pubblico strumentale di ricerca, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria; promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali nonché con gli organi dell'Unione europea ;

il C.R.E.A. svolge istituzionalmente attività statistica e di ricerca sulla spesa pubblica in Agricoltura anche attraverso l'analisi dei bilanci delle regioni, dell'entità e della capacità della spesa e l'analisi delle politiche fiscali legate all'agricoltura (Annuario dell'agricoltura italiana);

la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico in uno alla elaborazione di linee guida per la programmazione richiede un coordinamento centralizzato degli interventi pianificati attraverso l'adozione di metodi, modelli e strumenti tali da consentire il monitoraggio dei processi contabili-amministrativi in maniera efficiente ed efficace con una visione integrata ed un'azione di sviluppo operativo;

la Regione ha interesse a sistematizzare ed analizzare i dati riguardanti il flusso contabile-amministrativo-gestionale della spesa pubblica in agricoltura in Campania;

occorre consolidare il coordinamento amministrativo-contabile-gestionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali promuovendo un sistema integrato che consenta la visibilità della spesa, la sua destinazione e la sua movimentazione, nonché la verifica dei costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi fissati nelle varie linee di programmazione, anche con riferimento alla programmazione comunitaria 2014-2020;

RILEVATO CHE

– la collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche suddette, ai fini dello svolgimento delle attività, sarà informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

rispondendo ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi d'azione;

– la recente direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici all'art. 12 prevede che: “un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. il contratto sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b. l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c. le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

d. l'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

e. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi devono essere sottoscritti con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

f. è interesse delle parti svolgere congiuntamente, nello specifico, attività di ricerca, di rilevazione, analisi e previsione nel campo strutturale e socio-economico del settore agro-industriale, forestale e della pesca;

g. le attività interessate dal presente Accordo possono definirsi come “interesse comune” ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241 del 1990;

– le Parti dispongono delle risorse in grado di realizzare gli obiettivi delle linee di programmazione, secondo le specifiche competenze, collaborando nella realizzazione di output di base consistenti, ad esempio, in piattaforme on line e banche dati che contribuiranno alla esecuzione delle specifiche attività nel campo economico finanziario, di coordinamento informativo e comunicazione;

– un accordo di cooperazione istituzionale é lo strumento più idoneo per lo svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali delle Parti, e senza la previsione di alcun corrispettivo, ad eccezione di un rimborso dei costi sostenuti per eventuale acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità che si rendessero necessari per la realizzazione del Programma;

- il Programma di attività, allegato al presente Accordo, prevede la collaborazione di personale della Regione e del C.R.E.A. alle attività di alimentazione delle banche dati, sviluppo ed elaborazione dei relativi software, elaborazione ed analisi dei dati;
- i costi del personale di ruolo sono a carico delle rispettive Parti come definito nell'allegato Programma;
- non sono previste partecipazioni di parti private alle attività del Programma, né alcuna parte privata sarà avvantaggiata dalla realizzazione dello stesso;
- l'attuazione del Programma è retta da considerazioni inerenti l'interesse pubblico esercitato dalle Amministrazioni partecipanti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Le premesse costituiscono patto nonché parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. La Regione Campania – Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ed il C.R.E.A. stipulano, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, il presente Atto per lo svolgimento delle attività riportate nel Programma, di interesse comune e rientrante nelle specifiche finalità istituzionali di entrambi, che, allegato al presente Accordo, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Per la realizzazione di eventuali ulteriori attività necessarie allo sviluppo ed all'avanzamento del Programma, le Parti si impegnano a stipulare appositi atti integrativi.

Art. 3

(Decorrenza e durata)

1. Il presente Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018.
2. Alla scadenza sarà presentato a cura delle Parti un rapporto finale comprendente, in maniera dettagliata, l'intera attività svolta.

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

1. Il C.R.E.A., coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si obbliga a:
 - a. collaborare nella realizzazione delle attività di comune interesse, così come specificate nel Programma delle attività, che forma parte integrante del presente Accordo, per le quali dispone delle relative risorse umane e strumentali;
 - b. rendere disponibili banche dati quali: la RICA, il SIGRIA e pubblicazioni quali la Spesa agricola delle regioni e della rete di contatti nazionali e internazionali ed ogni altra pubblicazione inerente il comparto agricolo Campano;
 - c. sviluppare approfondimenti su tematiche di particolare rilevanza strategica per l'agricoltura campana;
 - d. collaborare allo sviluppo di un sistema adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati contabili e statistici sulla attività economico-finanziarie della Direzione, richiesti a fini di monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
2. La Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si obbliga a:
 - a. collaborare nella realizzazione delle attività di comune interesse, così come specificate nel Programma delle attività, che forma parte integrante del presente Accordo, per le quali dispone delle relative risorse umane e strumentali;
 - b. promuovere e facilitare il monitoraggio e l'analisi delle grandezze di finanza pubblica in agricoltura anche allo scopo di confrontare le previsioni di entrata e di spesa relative ai programmi con il consuntivo, attraverso la messa a disposizione dei dati necessari;
 - c. assicurare la disponibilità di spazi adeguati per la predisposizione di postazioni di lavoro per il personale del C.R.E.A., specificamente incaricato di collaborare nelle attività di cui al Programma allegato, presso la sede della Direzione e l'accesso agli Uffici;
 - d. assicurare adeguata copertura finanziaria per l'eventuale acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità necessari per la realizzazione delle previste attività riportate nell'allegato Programma;

Art. 5

(Costi del Programma)

1. Gli eventuali costi da sostenere per l'acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità necessari per la realizzazione delle attività riportate nell'allegato Programma, secondo il relativo piano finanziario indicativo, sono posti a carico del bilancio regionale sulle risorse assegnate alla Direzione generale (Missione 16, Programma 1) per come derivanti dalla Deliberazione n. 237 del 24 maggio 2016 per un importo massimo complessivo pari ad Euro 480.000,00. Eventuali costi eccedenti tale importo non sono rimborsabili.
2. Il piano finanziario indicativo è rimodulabile solo in conseguenza di variazioni ritenute necessarie dalle Parti e dalle stesse approvate, fermo il budget complessivo di Euro 480.000,00.
3. Le procedure di acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità sono effettuate da C.R.E.A. nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti e contratti pubblici, garantendo l'espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto del principio della concorrenza.
4. I beni ed i servizi i cui costi di acquisto gravano sui fondi regionali restano di esclusiva proprietà della Regione Campania.

Art. 6

(Pagamento delle spese)

1. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2018.
2. Entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario il C.R.E.A. presenta alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la seguente documentazione:
 - a. il rendiconto analitico corredato dalle copie conformi dei documenti giustificativi delle spese effettuate;
 - b. una relazione dettagliata relativa alle spese sostenute, la richiesta di liquidazione e di pagamento delle spese;
 - c. una dichiarazione del legale rappresentante del C.R.E.A. attestante: a) la regolarità dell'imputazione dei costi sostenuti; b) che per gli stessi costi non ha usufruito di ulteriori finanziamenti;
3. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, sono liquidate le spese accertate, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e sempreché strettamente connesse all'attività oggetto del presente Accordo.
4. I pagamenti sono effettuati nel termine di novanta giorni dalla presentazione dei documenti di cui ai punti precedenti.

5. Dalla acquisizione di professionalità non può derivare l'instaurazione di un rapporto di dipendenza con la Regione Campania o con il C.R.E.A..
6. Il pagamento dei costi sostenuti sarà eseguito, compatibilmente con la disponibilità di cassa, con accredito sul conto corrente bancario o girofondi di tesoreria unica indicato dallo stesso C.R.E.A..
7. Ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità, la Regione ed il C.R.E.A. si obbligano a custodire e tenere a disposizione la documentazione originale delle spese sostenute per i controlli delle competenti autorità.

Art. 7

(Altri obblighi)

1. Il C.R.E.A. adotterà tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone, dipendenti ed altri, presenti sui luoghi di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati. Il C.R.E.A. si obbliga, esonerando la Regione Campania da ogni e qualsiasi molestia, ad assumere in proprio ogni eventuale responsabilità, civile e penale, per casi di infortunio e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamato in luogo per qualsiasi motivo. Il C.R.E.A. esonera la Regione Campania da ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che potranno derivare a persone o a cose durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Atto.
2. Il C.R.E.A. adotterà tutti gli accorgimenti idonei per garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Le Parti si obbligano a mantenere riservati e ad utilizzare esclusivamente per l'esecuzione delle attività programmate ogni dato, atto, notizia o informazione di cui siano venute a conoscenza; si obbligano, altresì, a mantenere riservato tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente atto.
4. Ferma la previsione di cui al punto quattro dell'articolo cinque del presente Accordo, i dati ed i rapporti, nonché eventuali documenti prodotti sono di esclusiva proprietà della Regione Campania e del C.R.E.A., fermo rimanendo la possibilità di utilizzare per sé o fornire a terzi o pubblicare, anche in maniera parziale, i dati, le informazioni e i contenuti delle attività oggetto della cooperazione previo accordo delle Parti.

Art. 8

(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti può manifestare in qualsiasi momento la volontà di recedere dal presente Accordo.

2. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla apposita comunicazione ufficiale trasmessa da una delle Parti. In tal caso, previa verifica dell'attività svolta, sarà riconosciuto unicamente il rimborso dei costi rendicontati e approvati.

Art. 9

(Risoluzione)

L'Accordo è risolto "*ipso jure*" nei seguenti casi:

1. sospensione delle attività per fatto di una delle Parti;
2. inadempienze alle clausole e condizioni dell'Accordo;
3. violazione delle norme in materia di riservatezza dei dati;
4. violazione degli obblighi di cui: al punto tre dell'Art. cinque, al punto cinque dell'Art. sei, all'Art. otto;
5. sopravvenienza di fatti e/o variazioni giuridico-legislative tali da non consentire la prosecuzione del Programma.

Art. 10

Per l'esecuzione del presente Atto, le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi:

1. la Regione Campania presso la propria sede in Napoli;
2. il C.R.E.A. presso la propria sede in Roma.

Art. 11

1. Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese della eventuale registrazione, come per legge, sono a carico della Parte richiedente.
2. Trattandosi di Enti Pubblici si è esenti da imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella annessa (Allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

(Disposizioni finali)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo saranno composte dalle parti in via amministrativa bonaria. In difetto, si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti regolanti le materie oggetto della cooperazione.

Ai sensi del C.A.D. il presente Accordo é sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Napoli _____

C.R.E.A.
Firmato digitalmente
da Dr Riccardo Aleandri
in qualità di Direttore del Centro

Regione Campania
Firmato digitalmente
da Dr Filippo Diasco
in qualità di Direttore Generale
della Direzione Generale per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DLgs. 82/2005.